

LEGGE 13 marzo 1958 , n. 296

Costituzione del Ministero della sanita'.

Vigente al: 9-7-2021

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il Ministero della sanita' con il compito di provvedere alla tutela della salute pubblica.

Per il conseguimento della finalita' predetta spettano al Ministero della sanita' le seguenti attribuzioni:

1) provvedere ai servizi sanitari attribuiti dalle leggi alle

Amministrazioni civili dello Stato, ferme restando le attribuzioni delle Amministrazioni con ordinamento autonomo e quelle esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro;

2) sovrintendere ai servizi sanitari svolti dalle

Amministrazioni autonome dello Stato e dagli Enti pubblici, provvedendo anche al coordinamento, eventualmente necessario, per adeguare l'organizzazione e l'efficienza dei servizi stessi alle esigenze della salute pubblica;

3) emanare, per la tutela della salute pubblica, istruzioni

obbligatorie per tutte le Amministrazioni pubbliche che provvedono a servizi sanitari;

4) provvedere alla vigilanza tecnica sulle organizzazioni, enti

ed istituti che svolgano attivita' sanitaria e non rientrino tra quelli previsti dalle disposizioni precedenti.

Qualora la legge non disponga diversamente, i provvedimenti in

materia di sanita' rientrano nella competenza del Ministero della sanita'.

Art. 2.

Sono devolute al Ministero della sanita' :

- 1) le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
- 2) le attribuzioni delle altre Amministrazioni dello Stato, previste dal n. 1) dell'articolo precedente, in materia di sanita' pubblica;
- 3) le attribuzioni del Ministero dell'interno nei riguardi del personale sanitario e degli esercenti professioni e arti sanitarie.

Il Ministero della sanita', inoltre, di concerto con quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore di sanita', approva i progetti per la costruzione di ospedali, istituti di cura in genere e altre opere igieniche da parte di pubbliche Amministrazioni; dichiara la pubblica utilita' e, quando occorra, l'indifferibilita' ed urgenza delle relative opere, anche ai fini dell'articolo 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 3.

Fanno parte del Ministero della sanita' :

- 1) la Direzione generale degli affari amministrativi e del personale;
- 2) la Direzione generale dei servizi dell'igiene pubblica;
- 3) la Direzione generale dei servizi di medicina sociale;
- 4) la Direzione generale del servizio farmaceutico;
- 5) la Direzione generale dei servizi veterinari;
- 6) la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione;
- 7) la Direzione generale degli ospedali.

Presso il Ministero della sanita' ha sede il Consiglio superiore di sanita'. Dipende dal Ministro per la sanita' l'Istituto superiore di sanita' che conserva la struttura e l'ordinamento di cui alla legge 20 giugno 1952, n. 724. (3) ((5))

AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266 ha disposto (con l'art. 10, comma

1) l'abrogazione del presente articolo; ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che "L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a

decorrere dal 1 gennaio 1994."

AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, come modificato dal D.L. 23

ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che l'abrogazione del presente articolo "ha efficacia dall'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza".

Art. 4.

Sono organi periferici del Ministero della sanita':

1) l'Ufficio del medico provinciale e l'Ufficio del veterinario provinciale, coordinati dal prefetto;

2) gli ufficiali sanitari dei Comuni e dei Consorzi comunali;

3) gli Uffici sanitari speciali previsti dagli articoli 28 e

seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, e quelli che saranno eventualmente istituiti nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio provinciale di sanita' e' presieduto dal prefetto.

Art. 5.

Sono sottoposti a vigilanza e tutela del Ministero della sanita',

in conformita' alle leggi vigenti, tutti gli enti a carattere nazionale che svolgono esclusivamente o prevalentemente compiti di assistenza sanitaria, salvo quelli aventi carattere previdenziale e assistenziale sottoposti per legge al controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero della sanita' concorre alla vigilanza degli stessi

limitatamente all'organizzazione ed alle attivita' sanitarie ed all'uopo puo' promuovere inchieste ed ispezioni facendovi partecipare anche propri impiegati e puo' chiedere tutte le informazioni, attinenti ai servizi di

competenza, che ritenga necessarie.

I provvedimenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

nell'esercizio dei suoi poteri di controllo sugli enti predetti sono adottati, in materia di organizzazione ed attivita' sanitarie, di concerto col Ministro per la sanita'.

Art. 6.

Tutti gli enti pubblici che svolgono esclusivamente o

prevalentemente compiti di assistenza sanitaria nella Provincia sono sottoposti alla vigilanza dell'Ufficio del medico provinciale o del veterinario provinciale, secondo le rispettive attribuzioni, salva la competenza attribuita dalla legge ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica sull'attivita' amministrativa degli enti stessi e quella del prefetto per lo scioglimento dei relativi Consigli di amministrazione.

Per l'esercizio del potere previsto dal comma precedente il

prefetto puo' disporre anche ispezioni ed inchieste nell'amministrazione degli enti predetti.

Spetta pure al prefetto, sentito il medico provinciale,

l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti per ragioni di sanita' pubblica ai sensi dell'art. 20 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Tutte le altre attribuzioni del prefetto in materia di sanita'

pubblica sono devolute al medico provinciale ed al veterinario provinciale secondo le competenze dei rispettivi uffici.

Per l'esercizio della vigilanza sugli enti ai quali sovrintende,

il medico provinciale puo' avvalersi della cooperazione di altri uffici statali nella Provincia.

Art. 7.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge il

Governo della Repubblica ha facolta' di emanare, ai sensi dell'art. 76 della Costituzione, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per la sanita', i provvedimenti previsti dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, coll'osservanza, dei criteri direttivi derivanti dalle norme stabilite dai precedenti articoli 1, 2, 4, 5 e 6.

Qualora i provvedimenti predetti comportino riflessi finanziari,

devono essere emanati di concerto col Ministro per il tesoro. ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

La L. 10 ottobre 1960, n.1236 ha disposto (con l'articolo unico) che "La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e' prorogata di sei mesi."

Art. 8.

Il personale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e quello dell'Istituto superiore di sanita' sono trasferiti con i relativi ruoli organici al Ministero della sanita'.

Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere nel termine di un anno e nei modi previsti dal precedente articolo alla revisione dei ruoli predetti e delle carriere apportandovi tutte le modifiche necessarie per adeguarli alle esigenze dei servizi del Ministero della sanita'.

Fino a quando non sara' provveduto alla revisione prevista dal comma precedente, il Ministero della sanita' puo' avvalersi di personale comandato ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con quello per il tesoro.

Art. 9.

Presso il Ministero della sanita' e' istituita una Ragioneria centrale dello Stato.

Art. 10.

Per le spese necessarie al primo funzionamento del Ministero della sanita', fino all'approvazione del relativo bilancio, sara' provveduto con gli stanziamenti gia' stabiliti per l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica nel bilancio del Ministero del tesoro.

Per le spese relative ai nuovi servizi sara' provveduto con variazioni di bilancio. A tutte le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sara' provveduto con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 11.

L'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica cessa di

esistere all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore quattro mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI - MEDICI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA